



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

ACCORDO QUADRO

TRA

La **Direzione Regionale Musei Marche**, (di seguito denominata Direzione Regionale DRM), con sede in Piazza del Rinascimento 13, Urbino, in persona del Direttore *ad interim*, Dott. Marco Pierini, nato a Siena il 4.08.1966 C.F. PRNMRC66M04I726W;

E

L'**Università degli Studi di Macerata** - Dipartimento di Studi Umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia (d'ora in poi UNIMC), con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni 30/32 C.F. 00177050432, e sede amministrativa (per l'attività oggetto del presente accordo) in Macerata, Corso Cavour, 2, rappresentata dal prof. Francesco Adornato, nato a Cittanova (RC) il 18.01.1952, nella sua qualità di Rettore p.t.;

VISTI

- il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge 24 Giugno 2013, n.71, recante l'"Istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo", a norma dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 Agosto 2014, n. 171, recante il "Regolamento di organizzazione del MiBAC, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a norma dell'art. 16 comma 4, del DL 24 Aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 Giugno 2014, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 274 del 25 Novembre 2014;
- Il Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali", registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2015 al foglio 717;
- Il Decreto Ministeriale del 27 Novembre 2014, recante l'Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiBAC;
- il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
- la L. n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., art. 15;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (artt. 111 e 112) prevede la possibilità che siano attuate forme di cooperazione fra il MiBAC e soggetti privati e pubblici per promuovere e sviluppare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali;
- che per perseguire le proprie specifiche finalità di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico la Direzione Regionale Musei Marche (in seguito denominata DRM) può attivare tutte le forme di cooperazione che ritiene utili agli scopi;

- che è volontà della DRM provvedere a una maggiore conoscenza, tutela del patrimonio archeologico attraverso lo studio e la valorizzazione delle raccolte museali conservate presso i musei della regione marchigiana afferenti al proprio Istituto mediante la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di corretta fruizione;
- che sono finalità specifiche delle università la ricerca scientifica e l'insegnamento -anche con attività svolte sul territorio con le quali interagiscono con la società (Terza Missione),
- che UNIMC svolge ricerche archeologiche in Italia e all'estero con notevole esperienza e risultati di eccellenza nel settore;
- che UNIMC conduce già a partire dagli anni '60 ricerche archeologiche e interdisciplinari in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia belle arti paesaggio delle Marche, conseguendo risultati di rilevanza internazionale che si sono tradotti nell'arricchimento del patrimonio museale della regione, nella presentazione dei risultati in convegni, nella pubblicazione di contributi su riviste specialistiche, volumi e riviste di divulgazione, nella produzione di tesi di Laurea, di Dottorato di Ricerca e di Scuola di Specializzazione;
- che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela dei beni culturali fissate dal D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO

- che il Patrimonio archeologico delle Marche possiede requisiti d'interesse culturale per l'eccezionalità delle testimonianze conservate e per la vocazione che esse presentano alla fruizione pubblica;
- che gli Enti sottoscrittori ritengono suddetto Patrimonio archeologico come una risorsa culturale fondante i processi di ricostruzione della storia della regione marchigiana e delle regioni contermini;
- che DRM e UNIMC concordando sull'opportunità di individuare azioni sinergiche integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- che DRM e UNIMC intendono cooperare, attraverso la messa a disposizione delle proprie risorse umane, tecniche e strumentali all'attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato inerente la valorizzazione e la fruizione del bene e a tal fine ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che disciplini i reciproci impegni;
- che DRM e UNIMC intendono cooperare reciprocamente anche attivando allo scopo ulteriori rapporti di collaborazione con altre strutture di ricerca e di tutela del patrimonio culturale;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Quanto indicato nelle premesse e in ogni documento allegato al presente Accordo costituisce parte integrante e solidale dell'accordo stesso. La Direzione Regionale Musei Marche e l'Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di studi Umanistici, cofirmatari del presente atto sono di seguito definiti complessivamente "Parti".

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo e finalità

Attraverso il presente Accordo si intende attivare una collaborazione fra le Parti nella quale le attività di DRM e le attività di UNIMC possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con riferimento ai seguenti settori:

- progettazione, attuazione e promozione di studi, ricerche e sperimentazioni specifiche connotati da innovazione metodologica e operativa, che abbiano al centro la conoscenza del Patrimonio archeologico delle Marche (di seguito indicato come Patrimonio archeologico).
- partecipazione congiunta a programmi e bandi finalizzati alla di ricerca, tutela e valorizzazione, nazionali e/o internazionali;

- svolgimento da parte di UNIMC di attività di ricerca, consulenze tecnico – scientifiche, attività di formazione per conto di DRM.
- collaborazione nell'individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del Patrimonio archeologico attraverso la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento di operatori del settore dei beni culturali e del turismo.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

Art. 3 - Impegni delle parti

Ciascuna Parte si impegna a esercitare le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l'integrazione in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi comuni.

In particolare le Parti si impegnano a:

- a) adottare le azioni necessarie al perseguimento delle finalità del presente accordo, in presenza dei presupposti di legge e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- b) garantire l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione del Patrimonio archeologico in relazione alle esigenze di ricerca, conservazione, valorizzazione e fruizione dello stesso;
- c) attivare ogni iniziativa per il reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare riguardo all'aspetto finanziario, degli scopi del presente accordo. A tal fine ciascun soggetto sottoscrittore potrà anche promuovere, in accordo con gli altri, progetti e proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.42/2004;
- d) garantire l'adeguatezza organizzativa e professionale dei soggetti coinvolti nelle attività contemplate nei progetti specifici.

Art. 4 - Responsabilità e Coordinamento Scientifico

La DRM, nelle persone del Direttore e dei Direttori dei musei archeologici e l'UNIMC, nella persona del Prof. Roberto Perna, assicureranno, a seconda degli specifici ambiti di competenza, il coordinamento delle attività e l'indirizzo del presente Accordo in riferimento agli standard in uso presso il MiBACT e presso UNIMC.

Art. 5 - Personale interno ed esterno

Per l'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo l'UNIMC potrà avvalersi a propria discrezione, e sotto la propria responsabilità, di personale universitario, di collaboratori e studenti a vario livello del percorso formativo, nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dello svolgimento delle attività. L'UNIMC garantisce la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale e per gli studenti partecipanti alle diverse missioni; l'UNIMC si impegna al rispetto della normativa in termini di sicurezza ed esonera da ogni responsabilità la DRM per danni, a persone o a cose, comunque dipendenti dall'attuazione dei medesimi accordi.

Per ogni aspetto operativo il personale coinvolto dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla DRM in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori ed esterni. L'UNIMC parteciperà alle attività inerenti i progetti specifici programmati a seguito del presente Accordo oltre che mettendo a disposizione professionalità, esperienza e competenze scientifico-didattiche, collaborando alla divulgazione e all'eventuale documentazione illustrativa delle emergenze del Patrimonio archeologico, svolgendo attività informative e promozionali attraverso forme condivise.

La DRM, nell'esecuzione del presente Accordo e, oltre al proprio personale tecnico-scientifico potrà avvalersi della collaborazione di altre università ed enti di ricerca con cui ha stabilito convenzioni di ricerca nello stesso ambito geografico.

Art. 6 – Laboratori e sedi di svolgimento delle attività

Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le sedi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, nonché le strutture tecniche della DRM e dell'UNIMC.

Art. 7 – Obblighi dell'UNIMC

Nell'eseguire le attività di cui all'Art. 3, sarà cura di UNIMC provvedere a:

1. assicurare la presenza dei responsabili scientifici dei programmi di ricerca a seminari e convegni organizzati dalla Soprintendenza per la presentazione dei risultati scientifici;
2. favorire la formazione specifica relativa delle suddette attività.

Art. 8 - Pubblicazioni e diffusione dei risultati

Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni, da concordare tra le Parti, sempre volte alla promozione del Patrimonio archeologico in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale.

I dati raccolti dall'UNIMC-STUM nell'ambito di progetti specifici potranno essere elaborati da UNIMC e, d'intesa con la DRM, potranno confluire in rapporti e pubblicazioni parziali e finali, di carattere scientifico. Le Parti si impegnano reciprocamente a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore e a segnalare tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Dal presente accordo non deriveranno oneri finanziari diretti per entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano al reperimento di risorse che potranno essere acquisite mediante contribuzioni rese disponibili con specifici programmi ministeriali o di ricerca nazionali, regionali o comunitari ovvero attraverso specifici contributi che saranno valutati e autorizzati dagli organi competenti.

Art. 10 - Formalità e validità amministrative

Tutto quanto non sia già stato previsto o espressamente contenuto nel presente Accordo, in particolare per quanto riguarda le procedure organizzative e le modalità operative da seguire nelle attività di censimento, catalogazione, documentazione, indagini archeologiche potrà essere concordato previa informativa da parte dell'UNIMC al Responsabile del Procedimento e conseguente approvazione da parte del medesimo.

Art. 11 - Modifiche all'Accordo

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere concordate necessariamente in forma scritta, ed essere controfirmate da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti.

Art. 12 – Durata

Il presente Accordo quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto scritto fra le parti.

Art. 13 – Estensibilità dell'Accordo

Il presente Accordo quadro potrà essere esteso, di comune accordo fra le Parti, ad altri enti e soggetti, mediante lettera di adesione, sottoscritta dalle Parti, che formerà parte integrante del presente atto.

Art. 14 – Recesso anticipato

Qualora una delle Parti intenda recedere dal presente Accordo ne darà motivata comunicazione all'altra Parte mediante notifica formale con un preavviso pari ad almeno 3 mesi, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

Art. 15 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Le parti convengono che per ogni controversia è competente il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informati che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dello svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

Il trattamento dei dati personali avverrà, a cura delle parti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR UE 2016/679.

Art. 17 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 18 – Registrazione

Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L’imposta di bollo (art. 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro 16,00 verrà assolta dall’Università di Macerata con codice identificativo n. 01181369992598 dell’11/12/2019.

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente.

Per la Direzione Regionale Musei Marche
Il Direttore *ad interim*
Dott. Marco Pierini

Per l’Università degli Studi di Macerata
Il Rettore
Prof. Francesco Adornato

